

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

10620/A

9 AGO 2002

STRUMENTO DI INTERVENTO DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO

ELABORATO

9

REGOLAMENTO

PER L'ARREDO COMMERCIALE

SCALA

DATA

8.2002

COMMITTENTE


Comune di Angri

PROGETTISTA

Architetto Cinzia Langella

COLLABORATORE

Luciano Argentino



COMUNE DI ANGRI

(Provincia di Salerno)

STRUMENTO DI INTERVENTO DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO

REGOLAMENTO PER L'ARREDO COMMERCIALE

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento, con riferimento alla suddivisione in Ambiti operata dallo "Strumento d'intervento dell'apparato distributivo", di cui è parte integrante, disciplina su tutto il territorio del Comune di Angri:

- la riqualificazione dei basamenti degli edifici destinati ad attività commerciali (artt. 2 - 4);
- la installazione di elementi di arredo commerciale: elementi illuminanti; elementi di condizionamento; tende parasole; bacheche; fioriere; chioschi e verande; tettoie e pensiline; gazebi, pergolati e coperture provvisorie (artt. 5 - 14);
- la installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo (artt. 15 - 23).

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a € 3.000,00.

ART. 2

RIQUALIFICAZIONE DEI BASAMENTI

I progetti di recupero o di ristrutturazione edilizia o di nuova edificazione di interi edifici o di intere facciate devono obbligatoriamente prevedere un intervento coordinato sui locali del piano basamentale e sui suoi elementi architettonici di dettaglio, cui anche gli esercizi commerciali esistenti dovranno adeguarsi nel caso di rifacimento degli elementi di arredo commerciale.

Per interventi relativi a singoli locali destinati ad attività commerciali, il progetto dovrà armonizzarsi ai caratteri edilizi dell'intero edificio e all'architettura della facciata.

Per interventi di arredo commerciale comportante opere edilizie, la Denuncia di Inizio Attività (o la Richiesta di Concessione o Autorizzazione Edilizia ove occorra) dovrà essere corredata dalla scheda "Allegato 1", debitamente compilata.

L'Amministrazione Comunale, per alcune strade e piazze di particolare interesse, sentite le associazioni di categoria, potrà predisporre progetti unitari di riqualificazione dei basamenti commerciali, prevedendo, mediante appositi atti deliberativi, incentivi ed agevolazioni per i soggetti interessati, tempi idonei per l'adeguamento e forme di surroga in caso di inadempienza.

In alternativa agli interventi per singolo esercizio, i proprietari di unità commerciali limitrofe possono presentare un progetto comune di arredo, che dovrà contenere, al minimo, i seguenti elaborati:

- documentazione fotografica;
- stralcio planimetrico in scala 1:1.000 con individuazione della strada o piazza

interessata dall'intervento;

- rilievo dell'intero fronte commerciale, con rappresentazione a tutta altezza degli edifici in scala 1:200;
- piante, prospetti e sezioni di analisi del piano terra e primo piano, comprensive della sede stradale, in scala 1:50;
- piante, prospetti e sezioni di progetto del piano terra e primo piano, comprensive della sede stradale, in scala 1:50, con eventuali dettagli in scala 1:20.

Il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, e sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento, può ordinare il miglioramento o la sostituzione di tutti quegli elementi di arredo commerciale prospettanti su spazi aperti, sia pubblici che privati, che non siano considerati idonei al contesto per morfologia, posizione, dimensioni o materiali.

ART. 3

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per tutti gli edifici ricadenti in "Ambito 1" e in "Ambito 2", come definiti dallo Strumento di intervento dell'apparato distributivo (Zona A di P.R.G. e percorsi di riqualificazione della rete commerciale), la Dichiarazione di inizio Attività dovrà essere corredata da disegni quotati ed esplicativi delle tecniche, dei materiali e dei colori che si intendono adottare.

In tali Ambiti ogni intervento di arredo commerciale deve tendere a rideterminare l'unità compositiva della facciata, attraverso l'eliminazione di superfetazioni esterne

(corpi aggiunti, verande, ecc.), la ricomposizione del materiale originario del basamento, la riapertura dei vani originari chiusi, la eliminazione dei vani non omogenei, la ricostruzione di eventuali fregi, lesene, cornici ed altri elementi dell'apparato decorativo, armonizzando al tessuto preesistente anche gli interventi su edifici posteriori al 1942.

Gli interventi dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- gli interventi sui basamenti dovranno rispettare l'unità architettonica e le caratteristiche tipologiche e morfologiche dei singoli edifici;
- per ciascun edificio si dovranno riconfigurare gli elementi di facciata alterati, attraverso il ripristino degli allineamenti e dei rapporti dimensionali tra i vari elementi e delle caratteristiche tipologiche e morfologiche di ciascun elemento, facendo riferimento a quelli identificabili come originari;
- nel caso in cui non sia possibile rinvenire tracce della conformazione originaria di un elemento, si può proporre una soluzione di tipo semplificato ma conforme al carattere originario dell'edificio.

Per la scelta dei colori (in armonia con i caratteri dell'intero edificio e con quelli presenti negli edifici vicini, con particolare riferimento all'importanza artistica di questi ultimi), e per ulteriori indicazioni in merito alla metodologia di intervento consentita, si rimanda al "Regolamento per gli Interventi Cromatici sulle Facciate degli Immobili del Centro Storico" del Comune di Angri .

Non è consentita la realizzazione di insegne, porte o vetrine sporgenti rispetto al paramento murario del basamento, né la modifica della sagoma e della dimensione del vano originario; è invece obbligatorio il restauro o il ripristino delle cornici che

originariamente rivestivano il vano.

Gli interventi di consolidamento dei paramenti esterni dovranno conservare il sistema strutturale e materico preesistente, salvaguardando gli elementi originali dell'architettura di dettaglio (timpani, cornici, marcapiani), salvo documentata impossibilità tecnica.

Per quanto riguarda i materiali di finitura esterni, è consentito l'uso di:

- intonaci a base di malta di calce,
- cornici dei vani in pietra locale o ad intonaco a stucco (con ornate in acciaio o alluminio solo se interne a tali cornici),
- pitture a calce o ai silicati di potassio con pigmenti inorganici naturali;

sono invece vietati:

- gli intonaci con percentuale di cemento superiore al 15% o contenenti additivi impermeabilizzanti;
- le ornate in granito, marmo o travertino,
- i rivestimenti in materiale plastico, di alluminio o ceramica;
- le pitture plastiche al quarzo, con resine co-polimere o acriliche in percentuali superiori al 5%;
- gli infissi in alluminio anodizzato;
- i materiali precari, soggetti a rapido degrado.

I dispositivi di chiusura devono esser tali da non costituire, nelle operazioni di apertura e chiusura, pericolo per il pubblico passaggio; per le saracinesche si consiglia l'uso di elementi in ferro o acciaio zincato o preverniciato; per i portelloni e i cancelli si suggerisce l'uso di legno verniciato, ferro, acciaio o alluminio brunito o

elettrocolorato, con l'esclusione di qualsiasi tipo di anodizzazione o satinatura.

In Ambito 1 e Ambito 2, inoltre:

- le insegne vanno applicate nel portainsegne (se esistente) o all'interno del vano, arretrate di almeno 5 cm rispetto al filo esterno del paramento o dell'ornia; esse non devono interferire con gli apparati decorativi e con la morfologia dei vani e delle ornie;
- sulle facciate decorate potranno essere utilizzate solo insegne a caratteri indipendenti;
- l'applicazione di insegne esterne al vano, consentita solo in casi di vani con dimensioni limitate, può avvenire sul paramento, superiormente o lateralmente al vano, con una sporgenza massima di 10 cm, preferibilmente a caratteri singoli scatolari retroilluminati; per posizioni al lato del vano è consentita anche l'adozione di targhe di dimensioni tali da non interferire con la riconoscibilità del basamento e della cornice, poste ad un'altezza tale che il filo superiore di queste sia posizionato ad un'altezza da terra non superiore a 2,00 m;
- la successione delle insegne sui paramenti deve essere tale da interessare ogni singola vetrina anche nel caso di esercizi commerciali con più aperture (non sono ammesse insegne continue), inoltre vanno rispettati gli allineamenti presenti sul prospetto dell'edificio;
- le insegne a pannello e a cassonetto potranno essere realizzate in legno, metallo o vetro; i caratteri singoli dovranno essere realizzati in ottone o materiali ferrosi verniciati o trattati; le targhe dovranno essere realizzate in ottone, materiali ferrosi verniciati o trattati oppure in materiali trasparenti;

- le insegne a pannello, a cassonetto e a caratteri singoli possono avere un'altezza massima di 30 cm, le targhe potranno avere dimensioni massime di 50X70 cm; le insegne a bandiera debbono avere una sporgenza massima non maggiore di 1/5 della larghezza della sede stradale e comunque non maggiore di 1 m; le vetrofanie debbono avere una superficie di inviluppo non maggiore di 1/15 della superficie sulla quale vengono applicate;
- sono consentite insegne a bandiera solo se facenti parte di un progetto, approvato dall'amministrazione, di arredo urbano complessivo per l'intera strada;
- i colori adottati per le insegne dovranno essere in armonia con i caratteri dell'intero edificio e con quelli presenti negli edifici vicini, con particolare riferimento all'importanza artistica di questi ultimi.

ART. 4

SPAZI DI PERTINENZA

Ogni proposta progettuale presentata all'amministrazione del Comune di Angri, sia relativa alla richiesta di Concessione o Autorizzazione Edilizia, che allegata a D.I.A., che riguardi l'utilizzazione dei piani terra degli edifici a scopo commerciale, dovrà indicare la sistemazione degli eventuali spazi aperti privati di pertinenza e distinguere con chiarezza: i perimetri delle zone carrabili, di quelle pedonali e di quelle sistemate a verde; il tipo di pavimentazione, indicando forma, dimensione e colore degli elementi di delimitazione e di finitura.

Gli spazi aperti di pertinenza privata che disimpegnano gli ingressi degli edifici dalla strada dovranno essere pavimentati analogamente ai marciapiedi contigui, ovvero

negli Ambiti 1 e 2 con cubetti di porfido o di pietra lavica e negli altri Ambiti anche con masselli autobloccanti in calcestruzzo, di forma quadrilatera; gli spazi carrabili interni alle proprietà dovranno avere la stessa pavimentazione della strada comunale d'accesso, se questa è in pietra.

I parcheggi di pertinenza delle attività commerciali dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni del Regolamento per il commercio al dettaglio in sedi private e su aree pubbliche.

In Ambito 1 nelle aree private destinate alla sosta degli autoveicoli a servizio di attività commerciali il numero massimo di stalli a raso consentiti è pari a 20 e almeno il 20% della superficie deve essere lasciata a verde ornamentale.

ART. 5

OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Per collocare su suolo pubblico elementi illuminanti, elementi di condizionamento, tende parasole, fioriere e bacheche di pertinenza dei negozi e dei pubblici esercizi è obbligatorio l'ottenimento della relativa Autorizzazione Edilizia, salvo che detti elementi di arredo commerciale siano conformi ad un progetto unitario predisposto dall'amministrazione comunale, per cui è sufficiente la presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività.

È inoltre necessario ottenere l'Autorizzazione Edilizia per collocare, anche in via provvisoria, nello spazio sovrastante al suolo pubblico, elementi pubblicitari, festoni, luminarie, drappi decorativi o qualsiasi altro arredo ornamentale.

Per ragioni di decoro urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di

tutte le precedenti strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 6

AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi commerciali in sede fissa sono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del titolare di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Inoltre ha l'obbligo:

- di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto abilitante l'occupazione;
- di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

Il titolare dell'autorizzazione, nell'esercizio dell'occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai vigenti strumenti urbanistici e dagli usi e consuetudini locali.

Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto autorizzatorio, l'interessato deve:

- non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

- evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto dell'autorizzazione, è in ogni caso a carico del soggetto autorizzato.

Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il titolare dell'autorizzazione, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

L'occupazione di marciapiedi o banchine con manufatti, espositori, tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è consentita davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e previa autorizzazione; nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa. In ogni caso, sul marciapiede o sulla banchina deve essere garantito un passaggio pedonale di almeno 1,50 ml.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità, e di sicurezza del traffico.

ART. 7

ELEMENTI ILLUMINANTI

La luce emessa dai corpi illuminanti di pertinenza degli esercizi commerciali non deve arrecare disturbo visivo ai passanti; i tipi di illuminazione ammessi per le insegne e vetrine sono i seguenti:

- a) sorgente a luce diretta che illumina direttamente l'insegna o la vetrina con fascio direzionale;
- b) sorgente a luce riflessa che illumina il piano dell'edificio dall'interno dei caratteri opachi dell'insegna;
- c) sorgenti luminose interne per gli scatolari.

L'illuminazione degli esercizi può essere ottenuta con l'applicazione di faretti, fanali e lampade; sono ammessi esclusivamente i sistemi illuminanti poco invasivi e con caratteristiche tali da armonizzarsi con quelle dell'edificio nel quale vengono utilizzati; sono da preferirsi le sorgenti luminose a luce bianca fissa.

Gli apparecchi illuminanti devono preferibilmente essere collocati all'interno dei vani d'ingresso dei locali; in alternativa, la collocazione all'esterno dei vani è consentita, purché siano rispettati gli apparati decorativi dell'edificio, ad un'altezza dal piano stradale non minore di 2,50 m, in presenza di marciapiede, e non minore di 3,50 m in strade sprovviste di marciapiede.

Gli apparecchi di tipo alogeno, con lampada protetta da cristallo temperato per evitare la proiezione di frammenti in caso di esplosione, non devono superare la dimensione di 20 x 30 x 40 cm; la sporgenza massima consentita per i bracci di supporto è di 50 cm.

ART. 8

ELEMENTI DI CONDIZIONAMENTO

Gli impianti di condizionamento, o loro parti, non devono essere visibili in facciata: l'impianto va posizionato preferibilmente in un cortile interno, in un locale interrato aerato o occultato nel sistema vetrina, con elementi grigliati non sporgenti dal filo del vano o della cornice.

In alternativa, come sistema schermante dell'impianto, è possibile realizzare una insegna a caratteri singoli su griglia leggera sostenuta da staffe o altro sistema integrato (pannello o cassonetto comprendente anche griglia ed illuminazione), sporgente sul paramento al massimo 45 cm, di altezza massima pari a 60 cm, larghezza pari al vano, e con trama, conformazione e colorazione tale da armonizzarsi al paramento murario.

ART. 9

TENDE PARASOLE

Sono definite tende parasole gli elementi accessori con struttura a sbalzo a prevalente funzione ombreggiante con tipologia a sospensione semplice, a braccio, a cappottina, a mezza cappottina e a pantografo.

In posizione di dispiegamento le tende non potranno essere abbassate oltre un'altezza minima di 2,40 m. La sporgenza massima consentita è pari alla larghezza del marciapiede diminuita di 30 cm; per le strade prive di marciapiede, se non esclusivamente pedonali, non è consentita la allocazione di tende. Le armature e i

sostegni delle tende non devono arrecare danni all'estetica dell'edificio o intralcio ai veicoli o ai pedoni.

Negli edifici contemporanei le tende possono essere posizionate all'esterno dei vani d'ingresso alle unità commerciali.

In Ambito 1 e Ambito 2:

- sono ammesse esclusivamente le tipologie a sospensione semplice e a braccio; le tende possono essere realizzate in tessuto di qualsiasi composizione, con l'esclusione dei tessuti in fibre plastificate o spalmate.;
- la tipologia, i caratteri dimensionali e gli allineamenti delle tende debbono essere unitari per tutto l'edificio;
- le tende non debbono mascherare gli apparati decorativi degli edifici e la loro successione deve essere scandita per ogni singola apertura anche per il medesimo esercizio;
- le tende e i loro elementi di supporto debbono essere contenute all'interno dei vani e non debbono sporgere, in posizione di chiusura, oltre il filo esterno dell'ornia o del paramento;
- le tende possono essere collocate esternamente al vano solo nei casi in cui l'altezza di quest'ultimo sia limitata, purché gli elementi di supporto siano debitamente minimizzati e che la posizione della tenda non interferisca con i caratteri decorativi degli edifici;
- in nessun caso la tenda deve essere fissata ad ornie, fasce marcapiano ecc.
- sulle tende non è consentito apporre messaggi pubblicitari ma si può scrivere esclusivamente il nome della ditta.

ART. 10

FIORIERE

Il Comune concede l'**autorizzazione** alla installazione di fioriere solo a progetti di iniziativa privata o pubblica unitari per l'intera strada o piazza.

I singoli elementi potranno essere collocati previa semplice **comunicazione**, solo se previsti in progetti di arredo unitario autorizzati o forniti dall'amministrazione.

Le fioriere possono essere collocate lungo piazze o strade carrabili provviste di marciapiede, e su strade sprovviste di marciapiede solo se queste sono esclusivamente pedonali.

Le fioriere e le relative piantumazioni dovranno lasciare un passaggio pedonale minimo di m.1,50 e non dovranno essere di intralcio all'eventuale passaggio di mezzi di soccorso, oltre che all'apertura di porte, vetrine e finestre.

I titolari delle autorizzazioni saranno tenuti alla regolare cura e manutenzione delle piante e dei contenitori e alla loro immediata sostituzione in caso di deterioramento.

ART. 11

BACHECHE

L'installazione di bacheche è consentita solo ai fini informativi per attività di interesse collettivo da parte di associazioni culturali, sportive, ricreative, sociali, politiche e di categoria, presso le relative sedi, purché in spazi non prospettanti su strade pubbliche o piazze; è prescritto l'uso di materiale diverso dall'alluminio anodizzato e una superficie massima di mq. 1.00.

In spazi prospettanti su strade pubbliche o piazze ne è consentita l'installazione solo se il manufatto corrisponde alla tipologia prevista da un progetto unitario per l'intero Ambito, di iniziativa pubblica o privata.

ART. 12

CHIOSCHI E VERANDE

L'installazione di nuovi chioschi o verande su suolo pubblico, può essere **autorizzata amministrativamente**, previa apposita deliberazione di Giunta Comunale, solo se prevista in un unitario progetto di arredo urbano e qualora l'intervento sia compatibile con le norme che disciplinano la circolazione stradale e con le norme degli strumenti urbanistici vigenti.

In ogni caso la realizzazione del manufatto, sia di nuova installazione che in sostituzione di una struttura precedentemente esistente, potrà avvenire solo a seguito del rilascio di **Concessione Edilizia**.

Alla richiesta di Concessione deve essere allegata la documentazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; le strutture di sostegno devono essere calcolate, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel loro complesso, sia nei singoli elementi, con espresso riferimento al D.M. 12.08.82.

I chioschi e le verande a servizio di attività commerciali e pubblici esercizi, di nuova formazione o in sostituzione di precedenti strutture, dovranno obbligatoriamente

avere le seguenti caratteristiche:

- essere costituiti da elementi facilmente smontabili;
- avere una superficie massima di 20 mq. ciascuno;
- essere realizzati in ferro color grafite tompagnato con lamiera verniciata, legno, vetro o polycarbonato, o altro materiale previsto in un eventuale progetto di arredo urbano, con esclusione tassativa dell'uso di muratura;
- avere qualità formali omogenee al contesto.

È rigorosamente vietato l'uso di alluminio anodizzato.

Per la **manutenzione** dei manufatti esistenti la **D.I.A.** deve essere presentata sulla base di progetti di congruenti con il contesto urbano nel quale il chiosco o la veranda risulta inserito.

Pena il decadimento della concessione di suolo pubblico, il soggetto autorizzato realizza la nuova struttura o modifica quella esistente, a propria cura e spese, su indicazione dell'Amministrazione, ed è tenuto ad eseguirne regolare manutenzione.

I soggetti titolari di autorizzazioni rilasciate antecedentemente sono obbligati ad adeguare i manufatti esistenti alle norme del presente regolamento e agli eventuali progetti di arredo urbano della zona in cui ricadono, a pena il decadimento della autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Nei casi di installazione di chioschi o verande su suolo pubblico l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiederne la rimozione per ragioni di intervenuto interesse generale senza che il titolare dell'autorizzazione possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere.

L'Autorizzazione Edilizia per l'installazione di chioschi o verande su suolo privato

può essere concessa, previa acquisizione del parere favorevole della Polizia Municipale, qualora l'intervento sia compatibile con le norme che disciplinano la circolazione stradale, sia contemplato tra le destinazioni d'uso previste dal P.R.G. per la zona e mantenga una distanza dal confine di proprietà non inferiore a quelle previste dal Codice Civile per manufatti non infissi stabilmente al suolo.

Per tutti i casi precedenti il rilascio di Autorizzazione o Concessione è accordato senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del titolare di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza delle opere autorizzate/concesse dovessero derivare a terzi.

ART. 13

TETTOIE E PENSILINE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- tettoia, il manufatto aperto sui lati, con struttura portante verticale ed orizzontale in legno o ferro, manto di rivestimento in legno, tegole, lamiera metallica, vetro, policarbonato o altro, con la funzione di proteggere dalle intemperie persone o cose;
- pensilina, il manufatto avente le caratteristiche precedenti, realizzato a sbalzo in corrispondenza di ingressi.

L'installazione di tali manufatti a servizio delle attività commerciali e di esercizi pubblici può avvenire esclusivamente su suolo privato e a seguito del rilascio di **Autorizzazione Edilizia**.

Alla richiesta di Autorizzazione deve essere allegata la documentazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; le strutture di sostegno devono essere calcolate, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel loro complesso, sia nei singoli elementi, con espresso riferimento al D.M. 12.08.82.

Sono consentite tettoie e pensiline esclusivamente se:

1. esse siano strutture accessorie temporanee e amovibili;
2. risultino interamente sospese e realizzate in armonia con le caratteristiche architettoniche dell'edificio;
3. l'installazione avvenga su suolo privato di pertinenza di edifici contemporanei (posteriori al 1942), anche su fronte strada; oppure su suolo privato di pertinenza di edifici anteriori al 1942, esclusivamente all'interno di cortili;
4. l'intervento risulta compatibile con le norme che disciplinano la circolazione stradale, con gli strumenti urbanistici vigenti e a una distanza dal confine di proprietà non inferiore a quelle previste dal Codice Civile per manufatti a sbalzo o non infissi stabilmente al suolo .

In Ambito 1 e 2 tali strutture sono consentite su fronte strada solo se originariamente presenti nell'edificio.

Le pensiline devono essere poste ad un'altezza dal piano stradale non inferiore a 4,00 m., non devono occupare più di 1/10 della larghezza della strada o del cortile e comunque non possono sporgere oltre la larghezza del marciapiede; è consentita una sporgenza laterale massima di 30 cm dallo squarcio del vano.

Per i casi precedenti il rilascio di Autorizzazione è accordato senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del titolare di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza delle opere autorizzate dovessero derivare a terzi.

ART.14

GAZEBI, PERGOLATI E COPERTURE PROVVISORIE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- gazebo, un padiglione per giardino, aperto su tutti i lati e realizzato in legno o ferro, con eventuale copertura in tela o altro materiale leggero;
- pergolato, l'intelaiatura piatta o curva, montata su pali in legno o ferro, per il sostegno di piante rampicanti;
- coperture provvisorie, i manufatti di dimensioni minime, realizzati con materiali leggeri, con requisiti di agevole asportabilità mediante smontaggio e non demolizione, per esigenze stagionali non superiori ad otto mesi.

La collocazione di tali manufatti, a fini complementari alle attività commerciali e di somministrazione, è consentita esclusivamente su suolo privato, mediante regolare **Dichiarazione di Inizio Attività**, purché tali strutture accessorie risultino temporanee e amovibili e a condizione che siano rispettate le norme degli strumenti urbanistici vigenti e le distanze dai confini previste dal Codice Civile.

Alla richiesta di Autorizzazione deve essere allegata la documentazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e

costo in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; le strutture di sostegno devono essere calcolate, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel loro complesso, sia nei singoli elementi, con espresso riferimento al D.M. 12.08.82.

ART. 15

IMPIANTI PUBBLICITARI

Il presente regolamento disciplina le dimensioni, le caratteristiche e la installazione di impianti pubblicitari, come definiti dall' art. 47 del D.P.R. 495/92, all'interno dei centri abitati, fermo restando il rispetto di tutte le norme del Codice della Strada e relativo decreto di applicazione.

Nell'intero territorio cittadino, è vietata la collocazione in opera di qualsiasi impianto pubblicitario non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.

Sono impianti pubblicitari: le insegne di esercizio; le preinsegne; le sorgenti luminose; i cartelli; gli striscioni, le locandine, gli stendardi; i segni orizzontali reclamistici; gli impianti pubblicitari di servizio, gli impianti di pubblicità o propaganda. Sono mezzi informativi: gli orologi, i datari e gli indicatori di temperatura.

La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città, tenendo, altresì, presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione

degli elementi stessi.

Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; devono avere sagoma regolare che non può essere quella di disco e triangolo ed in ogni caso non ingenerare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo spazio di avvistamento.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi; devono essere comunque rispettate tutte le specifiche norme in materia.

Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento barriere architettoniche Legge 13/89 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Per tutti gli impianti pubblicitari non luminosi, né illuminati, il colore rosso deve essere limitato ad eventuali riproduzioni di marchi di fabbrica, senza comunque interessare oltre 1/5 della superficie totale del mezzo.

Il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia; in particolare, gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso, e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento.

E' fatto divieto di utilizzare lo stemma del Comune di Angri sugli impianti pubblicitari.

Lungo le strade interne al centro abitato è vietata la collocazione di cartelli ed impianti pubblicitari ad eccezione degli impianti per le Pubbliche Affissioni, dei cartelli collocati nelle aree di cantiere e degli impianti relativi ad un progetto

approvato di arredo urbano complessivo per una intera area, strada o piazza, di iniziativa pubblica o privata rispondenti alle caratteristiche prescritte nel presente regolamento, da autorizzare con apposita deliberazione di Giunta Municipale.

All'interno delle stazioni di servizio nel centro abitato del Comune di Angri, oltre l'installazione dei marchi delle ditte produttrici, possono essere collocati solo impianti pubblicitari attinenti ai prodotti e servizi relativi all'attività esercitata.

E' vietata qualsiasi forma pubblicitaria sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali e chiese.

L'affissione di manifesti, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro il centro abitato, è consentita esclusivamente negli appositi spazi ad essi destinati.

E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree.

La collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità di regolatori di traffico (cartelli indicatori, impianti semaforici, ecc.) o di altre indicazioni di interesse pubblico.

In una stessa strada potranno essere posizionati cartelli e supporti informativi e stendardi per le pubbliche affissioni con orientamento o solo orizzontali o solo verticali ed allineati con uguale altezza dal piano stradale.

E' vietata l'installazione di gonfaloni e di striscioni trasversali alle strade adiacenti alle posizioni di telecamere delle centrali operative.

L'ubicazione degli impianti pubblicitari localizzati in proprietà privata deve essere conforme alle previsioni di P.R.G.

AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA

Per la installazione di mezzi pubblicitari e informativi nel Comune di Angri è obbligatorio munirsi della relativa autorizzazione, a meno che i mezzi pubblicitari ed informativi non siano collocati su strade di proprietà di altri enti.

Qualora fossero necessarie opere edilizie, alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la documentazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

Le strutture di sostegno devono essere calcolate, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel loro complesso, sia nei singoli elementi, con espresso riferimento al D.M. 12.08.82.

L'istanza di autorizzazione pubblicitaria va inoltrata all'Ufficio Tecnico del Comune di Angri e deve contenere:

- le generalità complete del richiedente,
- il codice fiscale e/o partita I.V.A.,
- tipo e sede dell'attività svolta, per la quale si chiede di installare il mezzo pubblicitario e/o informativo,
- descrizione del cartello, insegna o altro mezzo pubblicitario, con indicazione dell'ubicazione, le caratteristiche dimensionali, geometriche, il contenuto del messaggio, i colori usati,
- dichiarazione di essere proprietario del locale o bene immobile, o l'indicazione del locatore, per le insegne sul vano di esercizio o su bene di proprietà

esclusiva,

Ad essa va allegata, in tre copie, una relazione con documentazione grafica, in formato A4 o ripiegabile in A4, contenente la dichiarazione della conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie comunali e al Codice della Strada, elaborata da un tecnico abilitato che ne assume penalmente la responsabilità in caso di dichiarazione mendace.

I grafici saranno al minimo costituiti da:

- planimetria con individuazione del luogo dell'intervento in scala 1:1.000;
- pianta, prospetto, sezioni del manufatto comprendente il paramento murario su cui eventualmente andrà collocato il mezzo pubblicitario/informativo, in scala 1:50, indicante le destinazioni d'uso, i materiali e le tecnologie strutturali, i volumi tecnici, e dal quale possano rilevarsi l'altezza del vettore pubblicitario dal piano di calpestio e la larghezza del marciapiede, se esistente;
- pianta, prospetto, sezioni, in scala 1:10 riproducenti la forma, le dimensioni (altezza, larghezza, spessore e superficie), con bozzetto colorato delle superfici utilizzate come mezzo pubblicitario/informativo.

Per gli esercenti di attività sanitarie ausiliari dovrà essere allegato il nulla osta dell'Ordine o Collegio di appartenenza.

Le autorizzazioni delle Soprintendenze ai B.A.A., ai Beni Archeologici, ecc., laddove occorranzo, e i nulla osta delle FF.SS. o dell'ANAS, per gli immobili ricadenti rispettivamente nelle fasce di rispetto delle linee ferroviarie statali e autostradali, devono essere richiesti e prodotti dall'interessato.

Se la pubblicità è percepibile da vie, strade o luoghi appartenenti da altri Enti

diversi dal Comune, andrà allegato il nulla osta del detto Ente.

Salvo quanto disposto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta l'ufficio ne dà comunicazione all'istante entro 15 giorni, indicando le cause dell'irregolarità o incompletezza. È assegnato al richiedente il termine perentorio di 30 giorni per poterla regolarizzare, e la mancata presentazione nel termine produce l'effetto della rinuncia irrevocabile della domanda.

La presentazione degli atti necessari per la regolarizzazione della domanda costituisce, a tutti gli effetti, il nuovo termine di decorrenza dell'istanza.

L'ufficio competente entro sessanta giorni concede l'autorizzazione o fornisce motivato diniego.

Il Comune di Angri dispone di un registro delle autorizzazioni rilasciate.

ART. 17

INSEGNE, TARGHE E TABELLE

Le insegne di esercizio, le targhe e le tabelle devono avere carattere prevalentemente informativo e possono essere installate unicamente presso la sede dell'attività.

Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre il lato decorato o la scritta parallela al filo di costruzione e quindi all'asse viario.

Le insegne a bandiera sono strutture applicate al paramento esterno dell'edificio